

Codice A1610A

D.D. 20 dicembre 2019, n. 647

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. VILLANOVA BIELLESE (BI) - Intervento: Ripristino infrastrutture connesse all'attività agricola - cavo Faino Donnetta - Traversa Rio Arletta. Autorizzazione paesaggistica**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Arch. Giovanni Paludi

Allegato

Il Funzionario estensore Elisa Olivero
---



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Territorio e Paesaggio  
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it  
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/...1171.../2019A/A16,000  
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei  
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 29355 /A1610A del 20/11/2019

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: VILLANOVA BIELLESE (BI)  
Intervento: Ripristino infrastrutture connesse all'attività agricola - Cavo Faino  
Donnetta – Traversa Rio Arletta  
Istanza: \_\_\_\_\_

Esaminata l'istanza dell'Associazione d'Irrigazione Ovest-Sesia, qui pervenuta dal Comune in data 20/11/2019 tramite PEC, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

tenuto conto che con la suddetta trasmissione il comune precisa che l'istanza fa riferimento alla documentazione progettuale e alla relazione paesaggistica semplificata inviate precedentemente attraverso PEC, nostri prott. n. 21603, 21605, 21609 del 23/08/2019 non collegati in prima battuta a richiesta da parte del Comune di autorizzazione paesaggistica in via sostitutiva,

considerato che gli interventi previsti consistono nel ripristino del canale di derivazione e dell'alveo del Cavo Faino Donnetta, che deriva in sponda sinistra del Rio Arletta, principalmente attraverso la realizzazione di: scogliera in massi non intasata per proteggere le sponde del canale e rivestimento del fondo del tratto del canale interessato; ripristino del manufatto di regolazione delle portate e posa di nuova paratoia; ricostruzione di un tratto di circa 230 metri di cavo con posa di canaletta in cemento armato e riprofilatura delle sponde; interventi sulla viabilità di accesso al canale per consentirne la manutenzione;

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

Classif. II.100/1171./2019A/A16.000

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Villanova Biellese (BI) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 (fascia spondale del Rio Arletta),

preso atto l'intervento va a collocarsi all'interno di un paesaggio di pianura, in prossimità dell'insediamento rurale di Cascina Grangia, in un contesto coltivato prevalentemente a riso,

considerato che gli interventi in oggetto consentiranno il ripristino della funzionalità della derivazione dalla Roggia Arietta del Cavo Faino Donnetta che consente l'irrigazione dei terreni del comprensorio tra Vigelio e Villanova Biellese,

preso atto che attualmente i canali di cui sopra si presentano con sponde in terra e sono soggetti a frequenti danneggiamenti in funzione degli eventi di piena del Rio Arletta,

considerato che l'intervento non interferisce con la vegetazione spondale della suddetta roggia,

preso atto che vengono proposti adeguati accorgimenti per garantire l'inserimento paesaggistico degli interventi, quali l'utilizzo di massi di cava non intasati, posizionamento dei manufatti in cls al di sotto del piano di campagna per ridurne la visibilità, realizzazione di piste di accesso con fondo in misto di cava o naturale o terra di scotico in prossimità delle camere di risaia,

Classif. 11.100/1171./2019A/A16.000

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che si provveda al ripristino della vegetazione presente lungo la Roggia qualora danneggiata dalle operazioni di cantiere.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file	Impronta del documento informatico
1	<i>Istanza del richiedente</i>	PROG_322A.pdf	52326380379d6e0d8cf4ac3a275a5e79e30b559ed691ab049c79e660a6c42313
2	<i>Relazione tecnico-illustrativa</i>	2019-0001287-A03.pdf	a5a469346e42213790a8c20d965e11978561b08bd711771d48c6e6c8fda7a380
3	<i>Relazione paesaggistica semplificata</i>	2019-0001287-A04.pdf	31e7ecbcb8fb131da4e93548617690d76abdaedcfd68ebbcc8b731626e6991c2
4	<i>Istanza del richiedente</i>	2019-0001287-A05.pdf	125a31e683e167b083e4238aa0524e8a216dcf29aaa8cc53d63e7291321c2ab6
5	<i>Elaborati grafici</i>	2019-0001287-A07.pdf	ca0d86187b18f8bd950b24f8cf272ccb3a8f03534d0b26c422b97af26f71c318
6	<i>Dichiarazione assolvimento imposta di bollo</i>	2019-0001287-A06.pdf	36ccd7b088b192a7dc957f8d771c03cc9a25a0cf6248f2306e172670fa87abdc
7	<i>Documentazione fotografica</i>	2019-0001287-A08.pdf	0c25a43a5c9718352c124204e42582b29d0c67f4cdc0f6b1bd869a9d4bc81731
8	<i>Foto aerea</i>	2019-0001287-A09.pdf	500f32efe9b37b56d7a75837dc78684fdb4712c4dff75abab8983bfde59bf3f
9	<i>Estratto IGM</i>	2019-0001287-A10.pdf	83de4c41d894596c63da96e1b0f9f67cfdc3bc5fbf6e89374dd4fce1c686e0ae
10	<i>Estratto CTR</i>	2019-0001287-A11.pdf	6d4f4ad4cfdfd36176741c13325293d703515a9fbdd8a996830af67cb63d2b1d
11	<i>Lettera trasmissione Comune</i>	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PRECISAZIONI A VOSTRO PROT.N.21603-21605-21609 DEL 23.08.2019	125a31e683e167b083e4238aa0524e8a216dcf29aaa8cc53d63e7291321c2ab6

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Elisa Olivero*

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Giovanni Paludi*

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*